COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento sugli incentivi della gestione delle entrate comunali

(art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12 gennaio 2023

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento dei risultati di contrasto all'evasione.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento dei risultati previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive (a mezzo ingiunzione o ruolo), relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

3. Nella percentuale di cui sopra si considerano comprese anche le riscossioni avvenute con il supporto di società esterne purché non concessionarie dell'attività di accertamento.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è ripartito nelle seguenti quote:
- 10% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi;
- 90% da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento dei risultati di contrasto all'evasione, privilegiando il recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di definizione del piano delle performance vengono predeterminati gli obiettivi dell'Ufficio Tributi ai fini dell'accesso al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compreso il responsabile di posizione organizzativa, è disposta nel rispetto delle seguenti quote, quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi:
- Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (Responsabile dei tributi): 39%;
- Dipendenti dell'Ufficio Tributi con qualifica di Istruttore Direttivo: fino al 30% complessivo;
- Dipendenti dell'Ufficio Tributi con qualifica di Istruttore Esecutivo: fino 25% complessivo;
- Messi Comunali: 6% complessivo.

Sono compresi nella definizione di dipendenti dell'Ufficio Tributi, i dipendenti di altri uffici eventualmente demandati all'espletamento delle funzioni ascritte all'Ufficio Tributi.
Le suddette quote sono liquidate a ciascun dipendente con determinazione del Segretario Generale successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.